

**CIRCOLARE N. 15/2025 DEL 18 FEBBRAIO 2025**

OGGETTO

**CREDITO D'IMPOSTA  
TRANSIZIONE 5.0**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 38, DL n. 2 marzo 2024, n 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 - Art. 1 co. 427 - 429 della L. 207/2024 - DM 24.7.2024 - circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877

ALLEGATI

ALLEGATO A - BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO "INDUSTRIA 4.0"

ALLEGATO B - BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

CLASSIFICAZIONE

EA  
CREDITI DI IMPOSTA  
CREDITO TRANSAZIONE 5.0

CODICE CLASSIFICAZIONE

40  
420  
125

COLLEGAMENTI

CI 43/2024 - IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Cinzia MAROCCHINO**

BRIEFING

L'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 convertito (c.d. DL "PNRR") disciplina il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

L'art. 1 co. 427 - 429 della L. 207/2024 ha apportato significative modifiche all'agevolazione, con decorrenza retroattiva dall'1.1.2024.

Con il DM 24.7.2024 sono definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

## ***SOGGETTI BENEFICIARI***

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- ✓ rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- ✓ corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

## ***SOGGETTI ESCLUSI***

Il credito d'imposta in esame non spetta alle imprese:

- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- che non rispettano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L'agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.

## ***INVESTIMENTI AGEVOLABILI***

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi** di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- ✓ destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- ✓ effettuati dal 1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
- ✓ interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- ✓ nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a **50 milioni di euro annui** per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo).

### ***Riduzione dei consumi energetici***

Gli investimenti nei beni di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 sono oggetto dell'agevolazione in esame a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:

- una **riduzione dei consumi energetici** della **struttura produttiva** localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione **non inferiore al 3%**;

ovvero, alternativamente

- una **riduzione dei consumi energetici** dei **processi interessati** dall'investimento **non inferiore al 5%**.

3

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel DM (art. 38 co. 9 del DL 19/2024; cfr. anche art. 9 del DM 24.7.2024 e circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877, § 2).

Come si vedrà nel prosieguo, sono previste misure differenti del credito d'imposta in relazione al grado di riduzione dei consumi energetici.

#### ***Estensione dei beni di cui all'Allegato B***

Inoltre, tra i beni di cui alla **Tabella B** che possono usufruire del credito d'imposta in esame rientrano altresì, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:

- ⇒ i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- ⇒ i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente.

#### ***Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo***

Sono altresì compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Tali investimenti sono agevolabili alle condizioni previste dall'art. 7 del DM 24.7.2024 e devono entrare in funzione entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti dall'Allegato 1 al DM 24.7.2024 (cfr. anche circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877, § 3).

Con riferimento all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo rispettivamente pari al 130%, 140% e 150% del loro costo.

Nelle more della formazione del registro, tenuto dall'ENEA, previsto dall'art. 12 co. 1 del DL 181/2023, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle citate lettere a), b) e c).

### ***Spese per la formazione***

Sono inoltre agevolabili le **spese per la formazione del personale** finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Si tratta, in particolare, delle seguenti spese:

- ⇒ le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- ⇒ i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- ⇒ i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- ⇒ le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Tali spese sono agevolabili:

- ❖ nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
- ❖ sino al massimo di 300.000 euro;
- ❖ a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito DM.

### ***INVESTIMENTI ESCLUSI***

Sono esclusi dall'agevolazione (art. 6 co. 2 del DM 24.7.2024):

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015.

Non sono agevolabili gli investimenti destinati ad attività:

- direttamente connesse ai combustibili fossili;

- nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- connesse a discariche di rifiuti / inceneritori / impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo sia generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento UE n. 1357/2014, il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente;

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti e:

- o l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- o sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

### ***PROFILI TEMPORALI***

Come anticipato, sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Sono quindi esclusi gli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024 (FAQ GSE-MIMIT 2.11.2024, § 1.5)

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare (art. 4 co. 4 del DM 24.7.2024):

- ✦ nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- ✦ nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- ✦ nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

L'interconnessione dei beni 4.0, fermo restando che non incide sul completamento del progetto, deve avvenire entro il 28.2.2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata da presentare unitamente alla comunicazione di completamento (cfr. FAQ GSE-MIMIT 2.11.2024, § 2.12).

## ***MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE***

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili (art. 38 co. 7 e 8 del DL 19/2024, come modificato all'art. 1 co. 427 della L. 207/2024, e art. 10 del DM 24.7.2024).

<b>% RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI</b>	<b>QUOTE D'INVESTIMENTO FINO A 10 MILIONI DI EURO</b>	<b>QUOTE D'INVESTIMENTO OLTRE 10 E FINO A 50 MILIONI DI EURO</b>
<b>Struttura produttiva: 3-6%</b> <b>Processo: 5-10%</b>	<b>35%</b>	<b>5%</b>
<b>Struttura produttiva: 6-10%</b> <b>Processo: 10-15%</b>	<b>40%</b>	<b>10%</b>
<b>Struttura produttiva: oltre 10%</b> <b>Processo: oltre 15%</b>	<b>45%</b>	<b>15%</b>

Il credito d'imposta:

- ✦ è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione;
- ✦ è subordinato al completamento dell'intero progetto di innovazione.

Va considerato che:

- per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- per gli investimenti in beni di cui alla Tabella B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, rileva anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877 (§ 9) ha chiarito che, in seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento, il credito d'imposta effettivamente spettante:

- ⇒ nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà pari a quello prenotato;
- ⇒ nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

## ***PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE***

La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede, in sostanza, tre fasi:

- ❖ comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d'imposta;
- ❖ comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati;
- ❖ comunicazione di completamento.

Più in particolare, per l'accesso al beneficio:

- a) le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa le imprese devono presentare in via telematica al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE)

una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR previsti all'art. 18 del DM 24.7.2024; a tale comunicazione va allegata anche la certificazione "tecnica" ex ante, relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B alla L. 232/2016;

- b) il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell'importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse
- c) a seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa deve trasmettere una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti agevolabili (comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini);
- d) entro 5 giorni dalla data di presentazione di tale comunicazione, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato;
- e) a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28.2.2026), l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale per il PNRR. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione "tecnica" ex post, relativa all'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile;
- f) entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato;
- g) decorsi 10 giorni da tale comunicazione, il credito d'imposta sarà utilizzabile;
- h) il GSE, che deve rispettare alcuni adempimenti procedurali previsti dall'art. 14 del DM 24.7.2024, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite

d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.

Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale "Transizione 5.0" del GSE, presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi disponibili.

Le comunicazioni preventive e quelle "intermedie" di effettuazione degli ordini possono essere presentate dalle ore 12 del 7.8.2024 (cfr. DM 6.8.2024 e comunicato GSE 7.8.2024).

Le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione possono essere presentate dalle ore 12 del 12.9.2024 (cfr. DM 11.9.2024).

### ***CERTIFICAZIONI "TECNICHE" RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO***

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, nella forma di perizie asseverate secondo quanto previsto dall'art. 15 del DM 24.7.2024, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 co. 11 del DL 19/2024):

- (i) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni 4.0;
- (ii) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Tali certificazioni vanno redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione dal GSE (v. modello per la certificazione ex ante e modello per certificazione ex post).

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi:

- gli esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le società di servizi energetici (Energy Service Company o ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al DM e ai relativi provvedimenti attuativi.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione del risparmio energetico sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate pari a 50 milioni di euro.

### ***OBBLIGHI DOCUMENTALI***

Oltre alla documentazione richiesta per l'accesso al beneficio, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni ulteriori adempimenti documentali.

- ❖ **Conservazione di idonea documentazione**



Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

#### ❖ **Dicitura in fattura**

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024. A tal fine può essere, ad esempio, utilizzata la seguente dicitura:

***“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024”***

#### ❖ **Certificazione della documentazione contabile**

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.

#### ❖ **Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0**

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE (art. 16 del DM 24.7.2024).

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

#### ❖ **Obblighi PNRR**

In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l'altro (art. 18 del DM 24.7.2024):

- (i) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
- (ii) il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- (iii) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2021/241.

### **MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, (codice tributo "7072"; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 63/2024) utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia:

- ▶ decorsi 5 giorni dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie e del credito spettante e, secondo l'art. 13 del DM 24.7.2024, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile;
- ▶ in una o più quote entro il 31.12.2025.

Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. In ogni caso, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Ai fini della compensazione:

- ▶ non è applicabile il limite: pari a € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000; né il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- ▶ non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Il credito d’imposta, inoltre:

- **non può essere ceduto / trasferito** “*neanche all’interno del consolidato fiscale*”;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di **deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

## ***CUMULABILITÀ***

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 427 della L. 207/2024, il credito è tuttavia cumulabile, fermo restando il limite del costo sostenuto, con:

1. il credito per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui agli artt. 16 e 16-bis del DL 124/2023;
2. il credito d'imposta per investimenti nella ZLS di cui all'art. 13 del DL 60/2024.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento 2021/241, il credito d'imposta 5.0 è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

## ***CESSIONE / SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO***

### **CESSIONE DEL BENE**

Qualora entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento:

- a) il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- b) non sia esercitato il diritto di riscatto, in caso di acquisizione dei beni in leasing;

viene previsto il "**recapture**" dell'agevolazione: il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

### **SOSTITUZIONE DEL BENE**

Come disposto dal comma 14 del citato art. 38 "*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi*".

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- ✓ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- ✓ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

L'impresa decade totalmente o parzialmente dall'agevolazione, tra l'altro, anche nelle seguenti fattispecie (art. 21 del DM 24.7.2024):

- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito;
- mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento.

### **COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI**

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta transazione 5.0, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

**STUDIO ADRIANI***Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
dott.ssa Adriana ADRIANI

**ALLEGATO A - BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E  
DIGITALE DELLE  
IMPRESSE SECONDO IL MODELLO "INDUSTRIA 4.0"****BENI STRUMENTALI IL CUI FUNZIONAMENTO È CONTROLLATO DA SISTEMI  
COMPUTERIZZATI O GESTITO TRAMITE OPPORTUNI SENSORI E AZIONAMENTI**

Macchine utensili per asportazione

Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici

Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime

Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali

Macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura

Macchine per il confezionamento e l'imballaggio

Macchine utensili di de-produzione e ri-confezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)

Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot

Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici

Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale

Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)

Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

Dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

**SISTEMI PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ**

Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

Altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

Sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio: macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio: caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio: porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale

Dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive

Sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio: RFID - Radio Frequency Identification)

Sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio: forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

Strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi

Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni

Filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti

**DISPOSITIVI PER L'INTERAZIONE UOMO MACCHINA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ERGONOMIA E DELLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN LOGICA "4.0"**

Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)

Sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore

Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality

Interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica

**ALLEGATO B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”**

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali

Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce

Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata

Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)